



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

COMUNICAZIONE

(Art. 7, c. 1, linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019)

OGGETTO: Avvio della procedura per il finanziamento di nuovi progetti SAI, tipologia “accoglienza di carattere ordinario”.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, delle Linee guida allegate al D.M. 18 novembre 2019, si comunica che gli enti locali possono presentare progetti di accoglienza della tipologia “accoglienza di carattere ordinario”, fino a 2.402 posti, che saranno finanziati a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.

L'attuale disponibilità finanziaria consente la copertura di un periodo pari a 24 mesi, fino al 31 dicembre 2028. Pertanto, nelle more dell'individuazione di ulteriori risorse, il primo finanziamento dei progetti che saranno approvati avrà durata massima di un biennio.

Ai sensi del citato art. 7, comma 1, delle Linee guida, il costo massimo dei progetti è fissato in euro 44,47-pro-die pro-capite (determinato sulla base dei costi medi dei progetti della rete SAI dedicati all'accoglienza di carattere ordinario finanziati alla data del 1° gennaio 2026) esclusi i costi riguardanti le verifiche dei revisori indipendenti, i quali saranno a carico di questa Direzione.

La Commissione di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 3 del D.M. 18.11.2019, potrà valutare eventuali richieste che superino il suddetto importo fino al costo massimo di euro 48,16 pro-die pro-capite, in ragione del costo documentato degli standard dei servizi previsti e documentati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Si fa riserva, pertanto, di rimodulare l'importo richiesto entro le soglie di budget sopra indicate. Qualora il numero delle domande di finanziamento di nuovi progetti non raggiunga il numero totale di complessivi 2.402 posti, potranno essere prese in considerazione anche domande presentate da Enti locali già titolari di progetto categoria Ordinari, in virtù della deroga all'art. 6 delle linee guida allegate al D.M. 18.11.2019 apportato con il DM 16923 del 02/04/2026. (pubblicato in GU n.153 del 4-7-2026).

Pertanto, gli Enti locali possono presentare ulteriori domande di finanziamento anche per la medesima categoria di progetto di cui sono già titolari, secondo le indicazioni di costo di cui sopra.

A parità di punteggio si terrà conto prioritariamente delle domande che riguardano territorio regionali con minor numero di posti finanziati nell'ambito del SAI.

Le domande dovranno essere presentate, fino alle ore 18.00 del giorno 10 novembre 2026, utilizzando la piattaforma FNAsilo, all'indirizzo <https://fnasilo.dlci.interno.it>, secondo le modalità indicate dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7, comma 4, delle citate Linee guida.

Sulla medesima piattaforma saranno caricate:



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'asilo

- 1) una scheda tecnica contenente le indicazioni per la presentazione del progetto e le specifiche relative alle modalità di rendicontazione connesse al finanziamento a valere sul FAMI, nonché l'elenco delle tipologie di soggetti destinatari dei progetti;
- 2) il piano finanziario relativo ai progetti finanziati a valere sul FAMI, aggiornato sulla base delle specifiche riportate nella suddetta scheda tecnica;
- 3) il format delle domande per la presentazione dei nuovi progetti.

Con successive comunicazioni, saranno forniti aggiornamenti in merito alle modalità di caricamento delle domande in piattaforma.

I progetti e le strutture utilizzate per l'accoglienza dovranno rispettare i requisiti previsti dall'art. 11, c. 2 e dal Capo IV, nonché garantire i servizi previsti dall'art. 34 delle citate Linee guida.

I progetti saranno ammessi al finanziamento secondo le disposizioni di cui all'art. 14 delle citate Linee guida, fatte salve le cause di inammissibilità (art. 17) e di esclusione (art.18).

I progetti valutati favorevolmente dalla Commissione e non finanziati rimangono nelle graduatorie per un periodo di dodici mesi dalla data di pubblicazione delle stesse, decorsi i quali decadono.

L'approvazione del piano finanziario preventivo da parte della Commissione non comporta l'automatica ammissibilità delle spese in esso contenute, che potranno essere esaustivamente valutate solo attraverso il controllo della documentazione giustificativa presentata in sede di rendicontazione, secondo le regole di ammissibilità e rendicontazione delle spese previste dal Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).

Eventuali quesiti concernenti i contenuti del presente avviso possono essere inoltrati al Servizio Centrale del SAI all'indirizzo mail accesso.sai@cittalia.it

Roma, 11 agosto 2026

IL DIRETTORE CENTRALE
Capo